

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 decreto Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445)

La sottoscritta Pasqua Presepi nata a Cesenatico il 12/06/1948 residente a Cesenatico in via Montaletto 103, in qualità di legale rappresentante del **Club Alpino Italiano Sezione di Cesena APS**, avente sede legale a Cesena (FC) in via Cesenatico 5735, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità

### DICHIARA

- Che l'Atto Costitutivo del Club Alpino Italiano Sezione di Cesena APS non è reperibile presso la sede dell'Associazione e risulta perciò irrecuperabile, si impegna perciò alla prima assemblea utile a recuperare e ufficializzare la storia dell'Associazione, dal passato al presente, con c.d. Atto Ricognitivo in cui la relazione del Presidente e gli interventi dei vari soci, compiranno la ricognizione storica e ricostruiranno la realtà dell'Associazione.

- Che lo Statuto all'art. 1 viene modificato eliminando l'acronimo ETS.

- Che l'art.5 dello statuto sociale è stato modificato inserendo le seguenti categorie di soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano: onorari, benemeriti, ordinari, famigliari e giovani.

- Che all'art. 8 dello statuto sociale sono stati aggiunti i seguenti paragrafi:

I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e in via generale hanno tutti i diritti e i doveri previsti dall'ordinamento della struttura centrale "Club Alpino Italiano". I soci hanno il diritto di voto nelle assemblee dell'Associazione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari. I soci potranno assumere incarichi nel Club Alpino Italiano, secondo l'ordinamento della struttura centrale. I soci possono prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia con l'osservanza delle modalità indicate al successivo art. 22 ultimo capoverso. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e su quello della struttura centrale anche nel caso di loro scioglimento e liquidazione; mi impegno a rendere fin da ora operativa questa clausola e a farla rispettare.

- Che l'art. 16 viene modificato dando al minore gli stessi diritti ed obblighi degli altri associati, tra cui anche il diritto di voto e di partecipazione alle assemblee attribuendo tale diritto per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Viene altresì modificato indicando che tra la prima e seconda convocazione delle Assemblee devono trascorrere almeno un giorno, oltre al fatto di consentire la partecipazione di ogni socio, in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, alla sola ed esclusiva condizione di utilizzo di procedure elettroniche e telematiche che permettano di verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

- Che all'art.18 tramite richiamo all'art. 31 viene indicato che in caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Tutte le modifiche verranno approvate con apposita assemblea straordinaria e lo statuto aggiornato sarà registrato all'agenzia delle entrate a stretto giro e a voi inviato.


Allegati:

- bozza di statuto aggiornato
- Documento di identità

Cesena 22/04/2021

In Fede

Pasqua Presepi



*Dato presenfa  
1965*

REGOLAMENTO

DELLA SEZIONE DI CESENA DEL CLUB ALPINO ITALIANO

I - COSTITUZIONE, SCOPI E MEZZI.

- Art.1 - La Sezione di Cesena del Club Alpino Italiano fondata nel 1965 nel quadro degli scopi generali del C.A.I., più particolarmente si propone di promuovere lo studio, la conoscenza e la frequentazione delle montagne.
- Art.2 - Per il raggiungimento di detti scopi la Sezione provvede alla Sede sociale, cura la biblioteca, l'archivio cartografico e bibliografico, costituisce possibilmente una dotazione di materiale alpinistico, organizza escursioni collettive, estive e invernali e favorisce quelle individuali. Cura anche, associandosi con altre Sezioni, le pubblicazioni relative all'attività alpinistica sezionale; promuove iniziative scientifiche, culturali ed artistiche, e persegue quant'altro contemplato dall'art.1 del Regolamento Generale.

II - SOCI.

- Art. 3 - I Soci sono: alla memoria, perpetui, vitalizi, ordinari ed aggregati, secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale. I Soci sono tenuti al pagamento delle quote fissate annualmente dall'Assemblea per le singole categorie.
- Art.4 - La domanda di ammissione a Socio, redatta su apposito modulo e controfirmata da due Soci e per i minorenni dal padre o da chi ne fa le veci, deve essere presentata accompagnata dalla quota annuale, dalla tassa d'iscrizione per i nuovi soci, dall'importo della tessera e, per chi lo desidera del distintivo, al Consiglio Direttivo che delibera insindacabilmente, restituendo quanto versato in caso di mancato accoglimento, senza essere



tenuto a dover rendere conto all'interessato dei motivi che hanno portato a questa decisione.

Art.5 - Con la domanda il richiedente si impegna di osservare le norme dello Statuto, del Regolamento Generale e di quello Sesionale, nonchè quelle emanate dai competenti organi sociali ed esonera la Sezione, salvo il caso di colpa grave, da ogni responsabilità per infortuni che avessero a verificarsi in occasione di gite o di altre manifestazioni, comunque organizzate dalla Sezione, stessa, accettando incondizionatamente, per le definizioni di eventuali controversie, le disposizioni dell'art. 14 dello Statuto ed art.9 e 10 del Regolamento Generale.

Art.6 - L'ammissione, in qualunque epoca dell'anno venga accordata, ha effetto dal principio dell'anno medesimo, a meno che non si tratti di domanda presentata nell'ultimo triestrate, nel qual caso ha effetto per l'anno successivo, salvo contraria richiesta del Socio.

Art.7 - L'obbligazione del Socio annuale si intende rinnovata di anno in anno, se il Socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre le proprie dimissioni per iscritto, anche nel caso di passaggio al altra Sezione.

Art.8 - Il pagamento delle quote annuali deve essere fatto entro il primo trimestre di ogni anno; trascorso detto termine e rimasti senza esito la richiesta a domicilio della quota ed un sollecito scritto, il Socio viene dichiarato moroso, cancellato dall'elenco e gli viene sospeso l'invio delle pubblicazioni. Può essere reintegrato col successivo pagamento entro l'anno senza diritto in tal caso alle pubblicazioni arretrate.

Art.9 - I Soci della Sezione Ordinari e Aggregati, oltre a quanto previsto dalle art. 9 dello Statuto, hanno diritto/



- a) - a partecipare alle Assemblee sezionali, con diritto al voto se di età superiore agli anni 18 e con diritto di ricoprire cariche sociali se maggiorenni ed iscritti al C.A.I da almeno due anni;
- b) - a ricevere le pubblicazioni sociali a seconda delle rispettive categorie ed in conformità dei deliberati dei competenti organi sociali;
- c) - a frequentare la Sede sociale ed usare la biblioteca, dei materiali e degli attrezzi in dotazione alla Sezione, il tutto secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo anche con appositi regolamenti;
- d) - a partecipare alle manifestazioni indette dalla Sezione uniformandosi alle disposizioni relative;
- e) - a usufruire dei rifugi della Sede Centrale e delle altre Sezioni e Sottosezioni a norma dei relativi regolamenti;
- f) - a fregiarsi del distintivo sociale ed a riceverne uno speciale se iscritti ininterrottamente da 50 anni e da 25 anni.

Art.10 - La qualità di Socie viene a cessare nei casi indicati dall'art. 10 delle Statute e con la conseguenza della perdita di ogni diritto sul patrimonio sociale.

### III - AMMINISTRAZIONE SOCIALE.

Art.11 - La Sezione è retta dalle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci, Amministrata dal Consiglio Direttivo e rappresentata dal Presidente in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

### IV - ASSEMBLEA GENERALE

Art. 12 - L'Assemblea Generale dei Soci è convocata in seduta ordinaria una volta all'anno entro Febbraio e in via straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo, oppure su domanda scritta e firmata da un Revisore dei Conti e da almeno da cinque dei soci, e contenente gli oggetti da trattare, da presentare al Consiglio stesso, il quale, in tali casi, deve fissare la



data dell'Assemblea, entro 30 giorni dalla richiesta.

Art.13 - Nell'Assemblea Ordinaria si discutono le relazioni ed i bilanci consuntivo e preventivo, si nominano i soci alle cariche sociali, si determinano le quote sociali, si proclamano i Soci iscritti da 50 anni e da 25 anni, si discutono le iniziative che impegnano il bilancio Sociale e si trattano tutti gli altri argomenti portati all'ordine del giorno.

Art.14 - Sono ammessi all'Assemblea Ordinaria tutti gli argomenti che il Consiglio Direttivo ha inserito nell'ordine del giorno.

Art.15 - La convocazione delle Assemblee viene fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci su deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi ai soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza, da affiggersi nella Sede Sociale, e da inserirsi, in quanto possibile, nelle pubblicazioni sociali.

Nel caso di nomine a cariche sociali l'avviso porta i nomi degli uscenti.

Art.16 - Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano e per appello nominale o per votazione segreta, a seconda della decisione della maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto. L'Assemblea ordinaria dei Soci è valida in prima convocazione con la presenza di almeno il 50%+1 dei Soci, ed in seconda convocazione, che può tenersi anche mezz'ora dopo quella fissata per la prima, con qualunque numero di intervenuti salvo i casi previsti dai successivi art. 31 e 32.

Le deliberazioni sono obbligatorie per gli assenti.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta un altro Socio ed uno solo.

Le nomine alle cariche sociali si fanno con votazione segreta, A parità di voti è eletto il Socio più anziano di iscrizione al C.A.I.



Art.18 - L'Assemblea nomina di volta in volta il proprio Presidente, Il Presidente sceglierà il Segretario e due Scrutatori, questi ultimi tra I Soci non ricoprenti cariche sociali. Gli scrutini vengono effettuati durante l'Assemblea.

Il verbale dell'Assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario e gli scrutini anche dagli scrutatori.

#### V CONSIGLIO DIRETTIVO.

Art.18 - Il Consiglio dirige la Sezione e ne promuove le iniziative e le manifestazioni ai fini sociali, ne amministra il patrimonio anche per gli atti di straordinaria amministrazione, delibera l'ammissione di nuovi soci, approva la costituzione delle Sottosezioni e dei gruppi, convoca le Assemblee e ne formula l'ordine del giorno; redige i bilanci, presenta annualmente la sua relazione morale ed economica all'Assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e la osservanza dello Statute, del Regolamento Generale e del presente regolamento.

✓ Art.19 - Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da 5 Soci Consiglieri.

Il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario sono nominati nel seno del Consiglio, nella prima convocazione, a scrutinio segreto.

L'Assemblea eleggerà un comitato elettorale, composto da 3 membri, con l'incarico di raccogliere candidature di eleggibili al Consiglio sottoscritte da almeno 10 Soci. L'elettore non potrà votare più di 7 nominativi scegliendoli fra le candidature presentate oppure fra gli altri Soci.

Art. 18 Modificato in Il consiglio direttivo è composto di 9 consiglieri.  
(in abete)



Art.20 - Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio si rinnova completamente allo scadere del 2° anno di carica.

Il Consiglio dichiara decaduti dalla carica quei componenti che senza giustificato motivo non siano intervenuti a tre sedute consecutive.

In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di un componente, la sostituzione avviene secondo l'ordine della graduatoria personale. Qualora il Consiglio venga a ridursi alla metà dei suoi componenti deve convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio deve convocarsi l'Assemblea nel termine di trenta giorni, ove occorra a cura dei Revisori dei Conti.

Art.21 - Il Consiglio è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e a richiesta di tre Consiglieri, di regola una volta al mese mediante avvisi da comunicarsi almeno due giorni prima della seduta, salvo i casi d'urgenza. Le riunioni del Consiglio, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente e con la presenza di almeno tre consiglieri. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il verbale della seduta è redatto dal Segretario e firmato da questi e dal Presidente.

Art.22 - Il Presidente rappresenta anche legalmente la Sezione a tutti gli effetti, firma col Tesoriere i bilanci ed i mandati di pagamento, provvede coadiuvato dal Segretario alla esecuzione delle deliberazioni consiliari e al coordinamento delle attività delle singole Commissioni. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente, il quale ne fa le veci ad ogni effetto, ed in mancanza di queste dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Sezione.



## VII DELEGATI. ALLA SEDE CENTRALE

Art.24 - I Delegati alla Sede Centrale rappresentano col Presidente la Sezione all'Assemblea dei Delegati. Essi sono nominati annualmente dall'Assemblea a norma delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale.

La carica non è incompatibile con altre cariche sociali.

## VIII COMMISSIONI

Art.25 - Il Consiglio Direttivo può procedere annualmente tra i Consiglieri ed i Soci alla nomina di speciali Commissioni. Può altresì chiamare singoli Soci per incarichi vari di collaborazione.

## IX GRUPPI

Art.26 - La Sezione può con deliberazione del Consiglio Direttivo autorizzare la costituzione di gruppi di Soci aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico ed organizzativo ed ove occorre amministrativo e ne determina la costituzione e il funzionamento in armonia colle disposizioni del presente regolamento.

## X MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

Art.27 - Le modificazioni al presente Regolamento devono essere deliberate da una Assemblea valida in prima convocazione con l'intervento, di almeno il 50 per cento più uno dei Soci e in seconda convocazione, con qualunque numero di intervenuti ed in entrambi i casi con la maggioranza dei due terzi dei votanti.



## XI SCIoglimento DELLA SEZIONE

Art.28 - La Sezione può essere sciolta nei casi e con le conseguenze previste dall'art.33 e 34 dello Statuto, con deliberazione presa a tenore del precedente articolo.

## XII DISPOSIZIONI GENERALI

Art.29 - I locali della Sede non possono essere concessi neppure temporaneamente a terzi se non previo consenso del Consiglio Direttivo, e nei casi d'urgenza della Presidenza, nè vi si possono tenere manifestazioni che contrastino con le finalità del Sodalizio.

Art.30 - Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione ove non siano da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività di singoli e in concorrenza con quelle ~~pubb~~ ufficiali programmate dalla Sezione e intenzionalmente rivolte a danno della Sezione stessa.

Art.31 - Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale e le norme emanate dai competenti organi sociali.

## XIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.32 - Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Soci e la ratifica del Consiglio Centrale.  
Il Consiglio Direttivo Sesionale è autorizzato ad introdurre le modifiche che siano richieste dal Consiglio Centrale in sede di ratifica.



8/8